



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 28-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:55 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione D'urgenza di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CATANIA FRANCO	A	CATANIA ANGELICA	P
CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE	A	ZAPPALA' STEFANIA	P
CALAMUCCI SALVATORE	A	GALATI PIZZOLANTE ANTONINO	P
PAGANO GIUSEPPA	A	PETRONACI ANTONIO GIOVANNI DOMENICO	A
LUCA SALVATORE	A	CURRAO ANTONINO	A
DE LUCA MARIA	A	SAITTA GAETANO	A
CASTIGLIONE CARLO MARIA	A	LIUZZO SCORPO ROSARIO	P
LONGHITANO SAMANTA	P	SAVOCA AUSILIA	P
PRESTIANNI ANGELICA	A	RUOCCO GIUSEPPINA	A
MESSINA GAETANO	P	CURRENTI GIUSEPPE	P

Presenti n. 8 Assenti n. 12.

Presiede GALATI PIZZOLANTE ANTONINO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI BRONTE

Il Presidente introduce il punto all'O.d.G. avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**.

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo
Viene data lettura della proposta di Atto deliberativo

Il Presidente dà la parola al dott. Caraci

Il dott. Caraci: "Anche questo secondo Regolamento, il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, si possono fare in analogia le stesse considerazioni che abbiamo fatto per il primo Regolamento. Questa proposta è figlia della delibera che in Consiglio Comunale è stata adottata sulle tariffe della TARI, laddove il legislatore ci ha consentito per il 2020 di confermare le tariffe per il 2019 senza fare riferimento al piano finanziario che deve essere approvato entro il 21 dicembre 2020. Quindi le tariffe sono state confermate quelle... in via provvisoria, del 2019 per il 2020, tranne per le utenze non domestiche che è stata applicata una riduzione del 10%, per tutte quelle attività che hanno subito provvedimenti di chiusura a seguito della emergenza Covid. Questo Regolamento si compone di 35 articoli, oltre l'allegato che conferma le materie che sono state assimilate nel precedente Regolamento. Nel 2020 la disciplina sul settore dei rifiuti è passata all'ARERA che ha messo in campo varie delibere per disciplinare la materia. Con la 443 ha stabilito come si deve fare il piano finanziario e quindi..., leggevo stamattina che viste le difficoltà che ci sono nell'elaborazione del piano finanziario, la maggior parte dei Sindaci hanno scelto di adottare le delibere confermando il 2019 per il 2020 e rinviare di sei mesi la costruzione del piano finanziario perché appare alquanto laborioso il meccanismo. Non sarà più il Consiglio Comunale..., ma le SRR che praticamente lo valida e lo invia all'ARERA che lo approva o pone delle osservazioni. Un'altra novità che abbiamo inserito in questo Regolamento sono tutti quegli incentivi relativa alla raccolta differenziata e al compostaggio. Chiaramente si fa riferimento ai vari Regolamenti approvati da questo Consiglio in materia e si rimanda ai piani finanziari, dove sarà stabilita l'entità da mettere. Un'altra novità riguarda il discorso delle attività di accertamento. Come ho detto anche per l'IMU; gli avvisi di accertamento dopo 60 giorni diventano esecutivi e danno la possibilità di agire in maniera esecutiva sui contribuenti. Questo in sostanza è il Regolamento."

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zappalà

Il Consigliere Zappalà: "Io volevo chiedere solo una cosa. All'interno di questo Regolamento sono stati pensati i commercianti e tutte queste cose..., però quello che non noto e che invece ho visto è presente in altri Comuni, ci sono delle agevolazioni per i diversamente abili. Come mai il nostro Comune all'interno di questo Regolamento non applica delle agevolazioni..., ovviamente attenendosi a certi parametri. Quindi, la mia proposta è questa..., eventualmente non si potrebbe inserire all'interno del Regolamento una riduzione, magari pari al 50%, a chi è titolare di legge 104, chi ha una disabilità..., perché ho visto che comunque in altri Regolamenti ci sono. È vero che a livello nazionale comunque la TARI è stata inserita nel bonus sociale, però queste categorie non vengono menzionate. Quindi..., non so, cosa ne pensano gli altri Consiglieri di questa mia proposta, perché sarebbe qualcosa in più per la cittadinanza."

Il Consigliere Liuzzo: "Deve fare l'emendamento, ci vuole il parere tecnico del Capo area..., da parte mia non c'è nessun problema. Poi, c'è un aspetto legato alle ricadute sull'aspetto finanziario che è non indifferente..., per cui se tu prevedi una riduzione del 50%, di conseguenza nell'equilibrio fra entrate



COMUNE DI BRONTE

ed uscite quelle riduzioni li spalmi su tutti gli altri. Quindi, magari non il 50%, ma una percentuale differente che comunque incentivi queste famiglie con questa peculiarità nel nucleo familiare, però deve produrre un emendamento. L'emendamento deve essere sottoposto al Capo area che se lo ritiene conforme alla normativa, possiamo..."

Il dott. Caraci: "Ci sono delle riduzioni che il legislatore TARI pone come obbligatorie.... queste sono quelle previste dall'art.17 di questo Regolamento; 30% in caso di unico occupante o abitazioni in caso di utilizzo stagionale. Il problema è che noi stiamo approvando un Regolamento, delle tariffe senza piano finanziario. Non abbiamo la copertura per altri tipi di.... come li vai a finanziare?"

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, Messina

Il vice Sindaco: "Possiamo introdurre un emendamento dove si demanda alla Giunta pro tempore di valutare secondo il piano finanziario dell'anno, dell'esercizio, di valutare questa eventuale applicazione. È legittimo? Cioè, aggiungere un comma di valutare.... non so se è possibile."

Il Consigliere Liuzzo: "Il problema vero è che noi il piano TARI in maniera provvisoria e con la possibilità di modificarlo entro il 31 dicembre lo abbiamo già votato..."

Il dott. Caraci: "Noi abbiamo approvato le tariffe."

Il Consigliere Liuzzo: "Perfetto...., allora noi se modifichiamo il Regolamento, poi in sede di piano TARI comunque il carico si va a ripartire sulle altre categorie."

Il dott. Caraci: "Come ho detto, il piano finanziario sarà redatto dal gestore ma non con dati previsionali...., perché qui il legislatore secondo me è impazzito...., perché come fai a costruire un piano TARI 2020 sulla base di dati consuntivi 2018...., è questa la norma...., poi si confronta con i dati consuntivi 2019 e praticamente se c'è una differenza in più si può spalmarci nei 3 esercizi. Tra l'altro, esiste anche, ne abbiamo parlato anche con il dott. Bartorilla, esiste in questa deliberazione ARERA, la 443, un limite all'accrescimento delle entrate che non possono superare il 6,6% di quelle dell'anno precedente. Ma se i costi sono superiori al 6,6%, come si finanzia? Io in questo momento...., magari lo metterei..."

Il vice Sindaco: "Io non farei nulla...., ma la possibilità di applicarlo nelle more che si valuti il piano..."

Il dott. Caraci: "E' stato scelto questo tipo di Regolamento perché abbiamo sposato quella delibera di tariffazione, perché nei nuovi Regolamenti TARI si parlava anche dei bonus sociali...., cioè agevolazioni nei limiti del bonus sociale. Però, ripeto, sono tutte forme di agevolazione che vanno quantificate ed iscritte nel piano TARI...., tranne che si ricorre a quella scelta che è stata fatta di finanziare la riduzione delle utenze non domestiche ricorrendo all'art.1 comma 660 della lg 147, dove praticamente si finanziano con altre forme di entrate, con la fiscalità generale del bilancio."

Il vice Sindaco: "Io dico non mettere numeri...., ma da valutare...(voce fuori microfono). Io sono d'accordo con la proposta del Consigliere Zappalà perché in linea di principio va a tutelare una soglia di persone che sono già disagiate...., hanno altre surroghe di normative, però anche il Comune potrebbe fare la propria parte per quanto di propria competenza. Siccome però non abbiamo il metro di quanto dare, il 5 il 10 il 20%...., diremmo sempre una fesseria oggi, dare la possibilità al successivo atto finanziario di tenere conto anche di questo. Poi sarà la Giunta o il Consiglio dell'epoca..."

Il dott. Caraci: "Ripeto, per quanto mi sembra di capire, nella costruzione del piano finanziario noi non abbiamo nessuna discrezionalità."

Il Presidente dà la parola al Segretario Comunale, dott. Bartorilla



COMUNE DI BRONTE

Il Segretario Comunale: "Quest'anno è stato un anno anomalo e particolare. Il Decreto Cura Italia, il DL 18, consente ai Comuni di potere confermare le tariffe dell'anno 2019, salvo poi poter spalmare nel triennio 2021-2023 i maggiori costi derivanti della gestione della N.U. Questo significa che quest'anno i Comuni avranno 2 possibilità. La prima è quella di fare quello che sta facendo il Comune di Bronte e molti altri Comuni, confermare le tariffe dello scorso anno e poi rimandare al PEF 2021-2023 la ripartizione dei maggiori costi. La seconda è quella invece di applicare la tariffa ARERA già con riferimento all'anno 2020. Le riduzioni e le esenzioni vanno ripartite sugli altri contribuenti perché il costo del servizio deve essere coperto al 100% o eventualmente vanno finanziate con il bilancio. Quindi, in questa fase, già le tariffe voi le avete approvate, avete confermato le tariffe 2019.... quindi vi siete limitati a dire "io confermo ciò che ho fatto lo scorso anno perché c'è stato il Covid, c'è stata questa pandemia, quindi non ho avuto il tempo di adeguarmi alle prescrizioni ARERA, lo farò il prossimo anno. L'unica facoltà che avete esercitato era quella di applicare, così come avete fatto, la riduzione per le attività commerciali che obbligatoriamente hanno chiuso e quindi non hanno prodotto rifiuti e quindi automaticamente era opportuno che gli si riducesse l'imposta. E lo avete fatto con la deliberazione con la quale avete approvato le tariffe. Ovviamente esprimo parere favorevole sulla possibilità di inserire ulteriori riduzioni ed esenzioni.... non solo per i soggetti diversamente abili... Molti Comuni si sono sbizzarriti in tal senso, però poi dovrete fare i conti con il piano finanziario e con il bilancio di previsione. Quindi si può prevedere nel Regolamento, fatto salvo ovviamente la facoltà di poterle poi materialmente applicare in sede di approvazione delle tariffe...., e questo lo potete fare dall'anno 2021. Quindi potete articolare un emendamento al Regolamento che preveda tale facoltà, con limitazioni. Vi consiglio di prevedere un minimo ed un massimo di riduzioni".

(voce fuori microfono).

Il vice Sindaco: "Scusate, ma noi fra i criteri che abbiamo adottato per la TARI c'erano quelli di progressivamente.... la differenziata produceva dei risparmi ed abbiamo creato anche un Regolamento per redistribuire questi risparmi in modo non a pioggia.... nel Regolamento che abbiamo fatto qualche mese fa c'era anche un criterio di come redistribuirli. Io dico.... aggiungere questo fra le possibili redistribuzioni che possiamo fare. Non lo so se è il caso di mettere una percentuale...., siamo obbligati a dire la percentuale? Perché poi magari se l'esercizio finanziario dice che non si può fare il 50%...., la Giunta, il Consiglio dell'epoca potrà decidere il 10, il 15%..."

Il Segretario Comunale: "Io vi consiglio di mettere "fino ad un massimo di...", anche perché altrimenti scrivere una norma generica non ha senso."

Il vice Sindaco: "Dobbiamo scrivere questo... sospendiamo e formuliamo l'emendamento al Regolamento...., un Commissione ad un articolo"

(voce fuori microfono)

Il Presidente sospende la seduta.


Alle ore 19.50 riprendono i lavori consiliari, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 8 Consiglieri: Longhitano, Messina, Catania A., Galati, Liuzzo, Savoca, Currenti, Zappalà.

Il Presidente: "E' stato presentato un emendamento."

Viene data lettura dell'emendamento alla proposta di Atto deliberativo

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, ing. Messina.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-07-2020



COMUNE DI BRONTE

Il vice Sindaco: “Abbiamo articolato la proposta perché ci sono gli articoli 3 comma 1, art.3 comma 3; art.3 comma 3 sono i malati gravi e qui non abbiamo posto nessun limite, però allargare la platea anche a chi sta male, il comma 1 della legge 104, che prevede delle patologie anche abbastanza serie ma non sono delle inabilità totali...., abbiamo reputato di introdurre anche questi però mettendo il limite dell'ISEE. Cioè il malato grave non ha limiti d'ISEE...., è il malato non gravissimo che gli stiamo dando l'opportunità di avere lo sconto per una questione di equità.

Consiglieri presenti in aula n.8 Longhitano, Messina, Catania A., Galati, Liuzzo, Savoca, Currenti, Zappalà), assenti 12.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l'emendamento alla proposta di Atto Deliberativo che viene approvato all'unanimità dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g. , così come emendato.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti Favorevoli all'unanimità dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l'immediata esecutività della delibera che viene approvata all'unanimità dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Liuzzo

Il Consigliere Liuzzo: “Presidente, vista l'assenza di qualche collega chiedevo il rinvio dei punti successivi ad un prossimo Consiglio Comunale.”

Il Presidente: “Credo che siamo d'accordo...(voce fuori microfono) se si decide di rinviare sine die, non si chiudono i lavori...., quindi bisognerà ripartire daccapo; altrimenti, se decidete di aggiornare il Consiglio Comunale ad una data già prestabilita, bisogna solo notificare l'avviso di aggiornamento della seduta agli assenti.”

Il Presidente dà la parola al vice Sindaco, ing. Messina

Il vice Sindaco: “Per quanto mi riguarda penso sia utile aggiornare la data e non a data da destinarsi anche perché per questo documento, come tutti sappiamo, e dovremmo sapere, anche gli assenti, era già stato concordato in riunione dei Capigruppo per ieri.... c'è stato un rinvio ad oggi.... e vista l'imminenza delle vacanze estive, io la data da destinarsi la immagino molto lontana. Quindi, se i



COMUNE DI BRONTE

colleghi sono d'accordo ritengo di aggiornarla a breve...., anche questa stessa settimana. Poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità qualora, come stasera, in tanti hanno preferito fare altro.”


Il Consigliere Liuzzo: “Io aggiungo a quello che ha detto il collega Messina.... stimolo parlando del bilancio di previsione, lo strumento più importante che ha un Amministrazione comunale per programmare le proprie spese, e quindi sopra tutto in questa fase in cui usciamo dall'emergenza Covid...., io un po' qualche collega che durante la crisi magari chiedeva di vederci, incontrarci e condividere...., oggi non è presente, secondo me è un comportamento un po' incoerente, ma questa è la mia personale analisi. Poi saranno gli elettori fra qualche giorno a valutare anche questo comportamento. Il bilancio si discute, si può emendare...., bisogna anche sempre essere sopra tutto presenti perché siamo stati scelti quasi 5 anni fa per rappresentare i cittadini. Quindi, a parte chi è impedito da impegni personali, oggi essere assenti è secondo me un torto alla cittadinanza che ha sofferto in questo periodo. Ritengo una proposta abbastanza ponderata quella del collega Messina perché per certi versi è giusto dire che se chiudiamo questo Consiglio Comunale, comunque dobbiamo aggiornarci in una conferenza dei Capigruppo che ha i suoi tempi di convocazione.... e quindi almeno se ne parla lunedì per aggiornare la Conferenza dei Capigruppo e poi la conferenza dovrebbe stabilire una data. Quindi, riaggiornarci tra l'altro...., credo che il Consiglio si riapra con 8 Consiglieri...., quindi se ci aggiorniamo magari a venerdì e poi eventualmente in quel caso si chiude questo Consiglio, si convoca la conferenza dei Capigruppo e si sceglie una data in cui chi in questi giorni è stato occupato a fare altro è presente. Facciamo questo tentativo.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Longhitano

Il Consigliere Longhitano: “A malincuore siamo favorevoli a questo rinvio, seppur oggi le intenzioni erano quelle di approvare e dare un bilancio alla città. Vede non era l'intenzione e l'interesse da parte di tutti e lo dimostra non tanto l'assenteismo di massa, perché sappiamo bene che fra questo assenteismo di massa ci sono Consiglieri che hanno delle valide motivazioni per cui sono assenti, ma non dare un cenno di partecipazione, non presentare un emendamento, non avere alcuna voglia di confrontarsi, di migliorare il testo e di dibattere, dimostra chiaramente, questo è bene che la città lo sappia, che oggi da parte della maggior parte dei Consiglieri comunali non c'era alcuna intenzione di votare questo bilancio. Per quello che mi riguarda quindi a malincuore rinviando questo Consiglio Comunale, io farò il possibile per essere presente. Alla data del venerdì mi viene un po' difficile, ma lo farò perché questo è l'impegno che devo portare avanti...., mentre altri sono già impegnati sulla campagna elettorale personale avendo già dimenticato che il bilancio è lo strumento principale che non serve all'Amministrazione comunale, ma che serve ai nostri cittadini. Io farò il possibile per essere presente in qualunque data.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zappalà

Il Consigliere Zappalà: “Sono d'accordo a questo rinvio perché credo che il bilancio di previsione non è un fatto politico, ma è una questione che riguarda in modo particolare tutta la cittadinanza. Quindi, anche se in questo momento io rappresento l'opposizione.... quello che è importante è discuterne, confrontarsi, fare emendamenti...., però la cosa importante è sempre il dialogo e il confronto. Per questo do la mia disponibilità ad essere presente per discutere il bilancio di previsione perché ovviamente abbiamo preso degli impegni con i cittadini Brontesi ed è giusto che li manteniamo.”



COMUNE DI BRONTE

Il Presidente: “Io come principio penso che bisogna convocare la conferenza dei Capigruppo, non so perché sono assenti.... se poi voi volete votare a maggioranza una data... (voce fuori microfono).”

Il vice Sindaco: “Presidente, è chiaro che ognuno di noi si assume le responsabilità nell’essere assente, però concordo pienamente con quello che dice Liuzzo.... sul fatto che in periodo di Covid, e noi l’abbiamo vissuto da dentro, mi permetto ora di parlare da amministratore, abbiamo fatto salti mortali per fare quadrare conti, per fare disposizioni amministrative, siamo stati anche invisi da parecchi degli assenti, e ribadisco questo, perché ci hanno preso per gente che non condivideva le scelte, gente che in modo autoritario decideva chissà cosa.... ma gestivamo in una situazione di emergenza assoluta una situazione molto complessa.... e questo non lo devo dire io perché non voglio essere Cicerone pro domo mio...., l’abbiamo gestita con un discreto successo per i cittadini. Adesso presentiamo...., noi abbiamo approvato almeno un mese addietro il bilancio in Giunta, è pubblicato all’albo pretorio, giace una copia nell’ufficio di Presidenza...., io questi flussi di Consiglieri che lo abbiamo studiato, presentato emendamenti, non li ho visti, non li ho incontrati. È come se adesso si fosse messa una pietra tombale e si sta pensando al 4 ottobre; è una cosa lecita, ci mancherebbe altro...., però visto che noi siamo qui e ci stiamo prendendo l’impegno di portare avanti questo strumento...., questo è il momento massimo della politica, non è il momento tecnico, perché la competenza principale che ha il Consiglio Comunale è questo momento dove si pianifica quello che non possiamo modificare, perché c’è una parte di bilancio che è vincolata agli stipendi...., dove anche se noi volessimo fare emendamenti i tecnici non possono approvare; poi c’è una parte in cui c’è l’azione nostra e la nostra bravura si vede nel vedere di prendere questi soldi...., questo è il momento di discutere.... sembrerebbe che qui tutto debba tacere fino a giorno 4, lo posso garantire i miei elettori del 2015 che parlerò fino al 5 notte, non starò mai zitto, dentro e fuori il Consiglio Comunale.... ed a tutti i livelli, di bilancio e non di bilancio, però questo è il luogo dove si deve discutere di questo strumento, dove molte aziende che hanno lavorato per questo Comune.... hanno riparato acquedotto, fognature, erogato servizi...., molte aziende si aspettano la giusta remunerazione ed in un periodo di Covid qualcuno pensa che è meglio fare la campagna elettorale. Io propongo per esempio di mettere ai voti l’aggiornamento a lunedì prossimo.”

Il Presidente: “Votiamo allora l’aggiornamento della seduta a lunedì prossimo alle ore 18..... con avviso di convocazione per gli assenti.”

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l’aggiornamento della seduta a lunedì p.v., 3 agosto ore 18 con avviso agli assenti, che viene approvata all’unanimità dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 20.05 si chiude la seduta.



COMUNE DI BRONTE

Ufficio:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 23-07-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

Data

23-07-2020



Il Capo Area Proponente

Roberto Corrao

Data

Il Responsabile del procedimento



Faint, illegible text centered at the top of the page.


Faint, illegible text centered in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text enclosed in a rectangular border, possibly a title or header.



Faint, illegible text in the lower left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the lower right quadrant of the page.



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere : Favorevole

Data: 23-07-2020



Il Dirigente del servizio
CARACI PIETRO

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere : Favorevole

Data: 23-07-2020



Il Dirigente del servizio
Benvegna Biagia



1914



Faint text on the left side of the page, possibly a date or reference number.

Faint text on the right side of the page.


Official text or signature line across the middle of the page.

Faint text on the left side of the page, below the first stamp.

Faint text on the right side of the page, below the first stamp.



Faint text at the bottom right of the page.



COMUNE DI BRONTE


IL CAPO DELLA VI AREA - ENTRATE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;



COMUNE DI BRONTE

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*



COMUNE DI BRONTE

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- *l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha sancito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe T.A.R.I. e dei regolamenti entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione che per l'anno 2020 è stato fissato al 31 luglio 2020.*

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti


- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°35 articoli e n° 1 allegato, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020;
 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo



COMUNE DI BRONTE

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360:

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il Capo della IV Area Entrate, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, vista la proposta di deliberare
n° 29 DEL 23 LUGLIO 2020, avente per oggetto l'approvazione del Regolamento
di disciplina TARI

PROPONGONO

di **ESENDARE** L'ART. 17 comma 1 DEL CITATO Regolamento, aggiungendo
la seguente lettera:

F. NUCLEO FAMILIARE AVENTI UNO O PIU' COMPONENTI CON HANDICAP GRAVE
EX ART 3 COMMA 3 LEGGE 104/92 E SMI FINO A UN MASSIMO DEL 50%
DELLA TARIFFA

G. NUCLEO FAMILIARE AVENTI UNO O PIU' COMPONENTI CON HANDICAP EX
ART 3 COMMA 1 LEGGE 104/92 E SMI ED ISEE NON SUPERIORE
AD EURO 8265,00, FINO AD UN MASSIMO DEL 50% DELLA
TARIFFA.

PROPONGONO

di AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA 2 BIS LE RIDUZIONI DI CUI ALLE
LETTERE (F, G) DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO POTRANNO ESSERE
APPLICATE DI ANNO IN ANNO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PEF E DEGLI
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

BRONFE 28.07.2020

I CONSIGLIERI

Zappala Stefania
Zappala Stefania

PARERE TECNICO
FAVOREVOLE

Dot. Pietro Cosen

PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE
Benvegna Biagio

Comune di BRONTE

Provincia di Catania

**Regolamento Comunale per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 21 del 28-07-2020

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Presupposto impositivo
Art. 3	Definizione di rifiuto - Gestione, classificazione, esclusione ed assimilazione
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Art. 9	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali
Art. 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 12	Piano finanziario
Art. 13	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 14	Obbligazione tributaria
Art. 15	Mancato svolgimento del servizio
Art. 16	Zone non servite
Art. 17	Riduzione per le utenze domestiche
Art. 18	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche
Art. 19	Esenzioni
Art. 20	Tributo giornaliero
Art. 21	Tributo provinciale
Art. 22	Dichiarazione ai fini TARI
Art. 23	Versamento, riscossione e importi minimi
Art. 24	Rimborsi e compensazione
Art. 25	Funzionario responsabile
Art. 26	Verifiche ed accertamenti
Art. 27	Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso
Art. 28	Accertamento con adesione
Art. 29	Riscossione coattiva
Art. 30	Somme di modesto ammontare
Art. 31	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 32	Potenziamento dell'attività di controllo
Art. 33	Trattamento dei dati personali
Art. 34	Norma di rinvio
Art. 35	Entrata in vigore e norme finali
	ALLEGATO A)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, emanate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, disciplinano l'applicazione nel Comune di Bronte della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013, n. 147 e confermata dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 5 del presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze e/o similari (depositi, garage, etc., mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 - Definizione di rifiuto

Gestione, classificazione, esclusione ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti:
 - a. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - i) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - ii) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - iii) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - iv) i rifiuti radioattivi;
 - v) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse;

e) minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

8. Rifiuti assimilati agli urbani :

a. sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A) al presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con eccezione delle tipologie di rifiuti di imballaggio terziario non conferibili nel circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui all'art. 5 del presente regolamento, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune;

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli destinazione abitativa dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei ad utilizzo di deposito.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi simili purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, ecc.;

c) i locali e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenuti o occupati in via esclusiva;

- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
 - g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - h) i locali ad uso abitativo, qualora gli stessi siano sprovvisti degli allacci ai servizi a rete (acqua, luce, gas) o di arredamento;
 - i) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
 - j) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - k) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - l) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - m) le aree scoperte adibite a verde;
 - n) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - o) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
 - i) sale operatorie;
 - ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
 - iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Sono, invece, soggetti alla TARI, nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
- gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine ed i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7 - Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della TARSU – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'art. 8 del presente regolamento.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 50%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'originaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 - Determinazione delle tariffe del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. La tariffa è commisurata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
4. Le tariffe, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13- Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti.

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette ai tributi. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 15 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.

Art. 16 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Ferma restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, ove esistenti, o, in mancanza, presso il Centro Comunale di Raccolta (C.R.R.) in tale zona la tassa è dovuta:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 200 metri;
 - b. in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera i 200 metri e fino a 500 metri;
 - c. in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri.
3. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 46, comma 3 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 - Riduzione per le utenze domestiche

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :
 - a. abitazioni con unico occupante : 30%;
 - b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.
 - e. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - f. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap gravi, ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 e smi, fino a un massimo del 50% della tariffa.
 - g. Nucleo familiare avente uno o più componenti con handicap, ex art. 3, comma 1 della legge 104/92 e smi ed ISEE non superiore ad euro 8.265,00, fino ad un massimo del 50% della tariffa .
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette a partire dal verificarsi del presupposto che da diritto alla riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 2/bis. Le riduzioni, di cui alle lettere f, g, del comma 1 del presente articolo, potranno essere applicate di anno in anno in sede di approvazione del PEF e degli strumenti di programmazione.

Art. 18

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle Utenze domestiche e non domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147
2. Per l'applicazione di tali incentivi si rinvia ai contenuti dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale del C.R.R., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/10/2019.
3. Per quanto concerne il beneficio spettante all'utente che aderisce al compostaggio domestico di cui all'art. 9 del regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Domestico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad **XX %** ;

4. Per quanto concerne il beneficio spettante alle utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità domestico di cui al regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad **XX %** ;

5. Per quanto concerne il beneficio spettante alle utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di Prossimità domestico di cui al regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Prossimità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/10/2019, può usufruire di uno sgravio della tariffa totale del tributo pari ad **XX %** ;

6. Il finanziamento delle agevolazioni/riduzioni di cui al presente articolo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 19 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a. gli edifici del Comune;
- b. gli edifici adibiti a culto pubblico escluse le abitazioni dei ministri del culto;
- c. i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione;
- d. i locali destinati a cabine elettriche ENEL;
- e. locali condotti da Enti Morali che non abbiano scopi di lucro, previa domanda;
- f. i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi;

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 - Dichiarazione ai fini TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) indirizzo PEC ove disponibile;

d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;

b) Indirizzo PEC;

c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.

9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Le dichiarazioni possono essere presentate mediante:

a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;

b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;

c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;

d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Art. 23 - Versamento, riscossione e importi minimi

1. I soggetti passivi effettuano i versamenti relativi alla TARI, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Il verificarsi del presupposto impositivo TARI di cui al presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della tassa, secondo quanto disciplinato dal presente comma.

3. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli

utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 26 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.

6. La Giunta Comunale può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con deliberazione da pubblicare, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 24 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui all'art. 23 del presente regolamento.

5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione delle somme a credito, non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Art. 25 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, L. 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni,

nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- e) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- f) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- g) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- h) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- i) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, L. 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente regolamento.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27 - Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della T.A.R.I. risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente prevista dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 22, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 700, L. 27/12/2013, n. 147, si prevede la seguente circostanza attenuante della sanzione, ad integrazione della disciplina del ravvedimento operoso:

5.1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un quinto, se le omissioni o gli errori vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività accertativa ai fini T.A.R.I., prevista dalle vigenti norme statali e regolamentari.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento.

Art. 28 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla T.A.R.I. si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.

2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
- b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 30. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00.

Art. 31 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento cui al precedente art. 26, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali.
2. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo dilazionato/rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 29.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento.
4. In casi eccezionali e documentati, è possibile estendere il beneficio di cui ai commi precedenti ai pagamenti ordinari del tributo.

Art. 32. Potenziamento dell'attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, si dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti della T.A.R.I., nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal Conto Consuntivo approvato, nella misura del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
2. Il 20% della quota annuale è destinato all'acquisizione del materiale informatico, delle attrezzature, per la formazione dei dipendenti degli uffici tributari, per i collegamenti con i sistemi informativi, le banche dati di altri Enti.
3. L'80% della quota annuale è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale comunale impegnato nell'attività di recupero dell'elusione od evasione dell'I.M.U. su progetto elaborato dal Funzionario responsabile ed approvato dalla Giunta Comunale in base ai criteri generali preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 35 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.UI.)

ALLEGATO A)

Assimilazione ai rifiuti urbani dei seguenti rifiuti speciali:

- **Imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);**
- **Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);**
- **Sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di carta, plastica, cellophane.**



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

GALATI PIZZOLANTE ANTONINO



IL SEGRETARIO GENERALE

BARTORILLA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2020 al 26-08-2020 senza opposizioni o reclami.

Bronte li,

IL CAPO DELLA AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 28-07-2020:

- [S] Perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2 - L.R. n. 44/91);
 [] Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. 44/91)

Bronte li, 28-07-2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.